



TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE

Sezione esecuzioni immobiliari

Il Giudice dott. Daniela Angelozzi,

letta la nota del delegato depositata in data 3.10.2017, con la quale viene dichiarato deserto il terzo tentativo di vendita,

DISPONE

Ulteriori n. 3 vendite alle medesime condizioni di cui alla ordinanza del 21.9.2016,

PRECISA

Che di ogni avviso di vendita e dell'esito di ogni tentativo esperito il delegato deve notificare il G.e. depositando i relativi atti nella procedura (avviso di vendita e verbale di gara).

DETERMINA

in considerazione del d.m. 227/2015, in euro 800,00 l'ammontare del fondo spese che il creditore procedente (o, in mancanza, uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo) deve corrispondere al professionista a titolo di anticipazioni per il compenso per la delega e la custodia del bene, e fissa per il relativo versamento il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione della presente ordinanza, con avviso che in caso di omesso versamento il delegato ne darà avviso al Giudice ai fini della eventuale dichiarazione di improcedibilità.

Si precisa che il fondo spese non comprende le spese di pubblicità, che sono a carico del procedente ex art. 95 c.p.c.

Si precisa che è onere del delegato richiedere al creditore in tempo utile per la vendita il versamento della somma necessaria per provvedere ai relativi adempimenti. Qualora il creditore procedente (o intervenuto munito di titolo esecutivo) non vi provveda e la pubblicità per tale ragione non potrà essere effettuata e ciò accadrà per due volte, l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile.

Laddove il delegato disponga di un residuo di somme, versate dal creditore per precedenti acconti e non utilizzate, egli dovrà avvalersi per il proprio compenso e la pubblicità innanzitutto di tali somme, e provvedere alla richiesta di ulteriori solo nel momento in cui tali residue somme venissero esaurite.

DISPONE

Che nel caso di infruttuosità anche del terzo tentativo di vendita il delegato provveda a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della terza vendita,



unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) che dal delegato, illustrando analiticamente illustrando analiticamente:

- a. **numero di tentativi** di vendita sino a qui esperiti, **data**, **prezzo base iniziale** e **prezzo** dell'ultimo tentativo di vendita, **percentuale** di ribasso al quale il prezzo è addivenuto a seguito dell'ultimo tentativo, rispetto a quello iniziale;
- b. sommaria indicazione delle **spese di giustizia** sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati, allegando gli estratti del conto corrente della procedura;
- c. indicazione dei **crediti** di cui alle pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
- d. le **ragioni** che hanno sin qui ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con soggetti interessati all'acquisto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente ordinanza al delegato, alle parti, ed al debitore esecutato.

Caltagirone, 08/10/2017

Il G.e.

Dott.ssa Daniela Angelozzi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

